

Linee guida per l'affidamento di beni e servizi e lavori**ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett a) e b) del DL 76/2020 modificato dall'art 51 D.L. 77/2021****convertito dalla L. 108/2021***Adottate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 2/17040 del 23/11/2021 ed**Approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 4/17081 del 22/02/2022*

1

FONTI NORMATIVE.....	pag. 3
1. - PREMESSA	pag. 3
2. - MODALITÀ PROCEDURALI DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI BENI E SERVIZI E LAVORI.....	pag. 4
3. - FONTI DEL DIRITTO PER GLI AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA.....	pag. 5
4. - LE FASI DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO.....	pag. 5
4.1 La determinazione a contrarre.....	pag. 7
4.2 La richiesta del CIG.....	pag. 7
4.3 La progettazione – “CAPITOLATO”	pag. 8
4.4 La procedura di gara.....	pag. 8
4.4.1 Modalità procedurali per affidamenti diretti di importo inferiore a 139.000,00 € per servizi e forniture e 150.000,00 € per lavori.....	pag. 9
4.4.2 Procedure negoziate per gli affidamenti di forniture e servizi per importi superiori a 139.000,00 € e fino alle soglie e per gli affidamenti di lavori per importi superiori a 150.000,00 € e fino alle soglie.....	pag. 11
Rotazione.....	pag. 13



Garanzia provvisoria.....	pag. 14
Garanzia definitiva.....	pag. 14
4.5 Aggiudicazione.....	pag. 15
4.6 I controlli da effettuare.....	pag. 15
a) <u>importo inferiore a 5.000,00 € (punto 4.2.2 delle linee guida n. 4)</u>	pag. 15
b) <u>importo superiori a 5.000,00 € e inferiore a 20.000,00 €</u> (rif punto 4.2.3. linea guida n. 4)	pag. 16
c) <u>importo superiore a 20.000,00 € (rif. punto 4.2.4 linea guida n. 4)</u>	pag. 17
4.7 La stipula del contratto	pag. 18
4.8 Le pubblicazioni su internet e le comunicazioni con l'Autorità	pag. 19
4.8.1 L'amministrazione trasparente	pag. 19
4.8.2 Le comunicazioni con l'Autorità di Vigilanza	pag. 19



FONTI NORMATIVE

- D.L.76/2020 come modificato dall'art. 51 D.L. 77/2021 convertito dalla L 108/2021 “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*” (Decreto Semplificazioni bis)
- D.Lgs 50/2016 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”.
- Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” in quanto compatibili con la L. 120/2020

1. PREMESSA

Il DL 76/2020 modificato dall'art 51 D.L 77/2021 convertito dalla L 108/2021 ha introdotto nuove disposizioni relative alle procedure per il sottosoglia comunitario, in deroga alle prescrizioni del Codice degli Appalti.

Il DL 76/2020 modificato dall'art 51 D.L 77/2021 convertito dalla L 108/2021 si applicherà alle procedure per le quali “*la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023*”.

Il DL 76/20 dispone inoltre che: “*In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto*



dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”.

Prescindendo dalle previsioni sanzionatorie, la nuova norma individua i seguenti termini entro i quali si deve giungere alla aggiudicazione definitiva:

- 2 mesi per gli affidamenti diretti;
- 4 mesi per le procedure negoziate.

La Linea Guida intende, dunque, fornire indicazioni utili e pratiche al fine di applicare la normativa sopra richiamata anche al fine di rispettare la tempistica individuata.

2. MODALITÀ PROCEDURALI DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI BENI E SERVIZI E LAVORI

L'articolo 1 c. 2 lett a) e b) D.L 76/2020 modificato dall'art 51 D.L. 77/2021 convertito dalla L 108/2021 consente modalità di acquisto semplificato per:

- **servizi e forniture** di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del codice (214.000,00 € fino al 31.12.2021)
- **lavori** di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del codice (5.350.000,00€ fino al 31.12.2021)

Al di sotto dei suddetti si prevedono le seguenti soglie alle quali applicare le procedure di seguito individuate:

- per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro si può procedere mediante **affidamento diretto**, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'art 30 del codice dei contratti pubblici e **l'esigenza**



che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

- per lavori di importo superiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo superiore a 139.000 euro e fino alle soglie europee si può procedere mediante **procedura negoziata senza bando** secondo le indicazioni di seguito fornite.

3. FONTI DEL DIRITTO PER GLI AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Le procedure di acquisto devono avvenire nel rispetto di quanto disposto dal DL 76/2020 modificato dall'art. 51 D.L. 77/2021 convertito dalla L 108/2021, dal D.Lgs 50/2016 e, in quanto compatibili con la normativa di semplificazione, dalla Linea Guida di ANAC n. 4 pubblicata sulla GURI n. 183 del 06/08/2019.

4. LE FASI DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO

4.a) In relazione agli **affidamenti diretti** ogni singola procedura deve constare delle seguenti fasi:

1. Verifica della copertura della spesa
2. Determinazione a contrarre
3. richiesta Codice Identificativo Gara (SMART CIG/CIG);
4. La progettazione – “CAPITOLATO”
5. effettuazione procedura di affidamento (richiesta preventivi e negoziazione);
6. determina semplificata (art.32 comma 2 D.Lgs 50/2016): mediante decreto del Direttore
7. verifiche requisiti generali e speciali come indicato dall'art 51 c. 1 L 108/2021 (esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento);



8. stipula contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000, ovvero in modalità elettronica mediante scrittura privata per gli affidamenti di importo superiore a € 40.000. Il contratto è assoggettato al bollo secondo quanto disposto dal DPR 642/1077.
9. pubblicazioni sul sito internet aziendale e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT – SCP)
10. secondo perfezionamento del CIG per importi superiori a 40 mila euro

4.b) In relazione alle **procedure negoziate** ogni singola procedura deve constare delle seguenti fasi:

1. richiesta Codice Identificativo Gara (CIG);
2. La progettazione – “CAPITOLATO”
3. effettuazione procedura di gara;
4. primo perfezionamento del CIG;
5. aggiudicazione: mediante decreto del Direttore;
6. verifiche requisiti generali e di qualificazione;
7. stipula contratto in modalità elettronica mediante scrittura privata. Il contratto è assoggettato al bollo secondo quanto disposto dal DPR 642/1077.
8. pubblicazioni sul sito internet aziendale e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT – SCP) e comunicazioni con l'Autorità di Vigilanza;
9. secondo perfezionamento del CIG.



4.1 La determinazione a contrarre

E' il provvedimento con il quale il responsabile di budget, il Direttore o il Consiglio di Amministrazione, a seconda degli importi, determina di acquistare determinati beni o servizi o di eseguire determinati lavori.

Deve contenere, quali elementi minimi costitutivi: la definizione del bisogno rilevato, l'ammontare economico a disposizione per la soddisfazione dei bisogni, la copertura finanziaria e l'identificazione del RUP.

Per le procedure di affidamento diretto l'art.32 comma 2 del D.gs 50/2016 dispone: *“la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*.

4.2 La richiesta del CIG

Il RUP deve chiedere un codice CIG per appalti di qualunque importo, utilizzando la modalità di richiesta in modalità semplificata (SmartCig) per gli affidamenti infra 40.000€ ed il CIG per gli affidamenti sopra i 40.000€ con la modalità “sistema informativo monitoraggio gare – SIMOG” Il CIG, ai sensi della L.136/2010, dovrà essere inserito nella causale del pagamento che dovrà avvenire per tramite di bonifico bancario o postale.

Si ritiene opportuno, tuttavia, inserire il codice CIG in tutti i provvedimenti e in tutte le comunicazioni successive alla determina a contrarre quale strumento di identificazione della procedura realizzata e del contratto stipulato (il codice è bene sia inserito anche nel contratto di appalto).

Il codice può essere assegnato esclusivamente ad un contratto di appalto.



4.3 La progettazione – “CAPITOLATO”

Negli affidamenti il documento essenziale di progettazione è definito Capitolato Speciale di Appalto per i lavori e nel Capitolato Descrittivo e Prestazionale per i servizi e forniture. Questo deve definire tutte le prescrizioni tecniche per la realizzazione dell'appalto.

In particolare il Capitolato deve specificare:

- l'oggetto dell'appalto;
- la quantità di prestazioni da acquistare;
- la durata dell'appalto;
- le modalità per effettuare le verifiche delle prestazioni;
- le reazioni della committente ad un eventuale esito negativo dei controlli effettuati

Per acquisti di importo inferiore a 139.000,00 € il Capitolato può sostituirsi dal preventivo ricevuto da parte dell'operatore economico e dall'Ordine/Contratto che approva il preventivo.

In relazione agli appalti di lavori l'affidamento deve essere basato:

- su un progetto esecutivo;
- su un progetto definitivo per la realizzazione di un appalto integrato;
- per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

4.4 La procedura di gara

Preliminarmente ad ogni acquisto autonomo di servizi e forniture ATER potrà verificare se, per soddisfare il bisogno rilevato, esista una convenzione conveniente e disponibile stipulata da Consip.



Quando una di queste fosse disponibile ATER valuta se aderire alla Convenzione ovvero assume i risultati dell'aggiudicazione della Convenzione come parametri di riferimento tecnico ed economici per effettuare il proprio acquisto autonomo.

In caso di mancata adesione l'ATER può procedere ad acquisto autonomo.

In relazione agli ambiti descritti dal DPCM 11 luglio 2018 ATER verifica anche che non esistano convenzioni stipulate dal proprio soggetto aggregatore di riferimento.

Se non esistessero convenzioni disponibili Ater procedere con procedure autonome, nelle more della disponibilità di una convenzione sottoscritta dal soggetto aggregatore competente.

4.4.1 Modalità procedurali per affidamenti diretti di importo inferiore a 139.000,00 € per servizi e forniture e 150.000,00 € per lavori

Per acquisti di forniture e servizi di importo inferiore a 139.000,00 € e per lavori di importo inferiore a 150.000,00 € gli uffici procederanno con affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L 76/2020 come modificato dall'art 51 D.L. 77/2021 in deroga all'art 36 D.Lgs 50/2016 nel rispetto dei principi disposti dall'articolo 30 del D.lgs 50/2016.

L'articolo 1, comma 2, lett. a) dispone di procedere con: *“affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro”*.

Per garantire la bontà e l'efficienza della spesa pubblica l'affidamento diretto deve essere preceduto da una adeguata indagine di mercato, volta a definire le motivazioni della scelta.

Questa procedura, dunque, si caratterizza per la sua snellezza e informalità, ma non deve mai tradursi in un affidamento senza che si sia previamente conosciuta la bontà dell'acquisto da effettuare per tramite di una indagine di mercato.

L'indagine di mercato può avvenire con diverse modalità che devono essere calibrate a seconda dell'importo dell'acquisto e del bene o del servizio da acquistare.

Sono buoni strumenti per una indagine di mercato ad esempio:

- la richiesta di più preventivi;



- la rilevazione dei prezzi offerti su cataloghi;
- la rilevazione dei prezzi per beni o servizi analoghi presso altre amministrazioni limitrofe.

Per acquisti di importo maggiore a 5.000 € è opportuno richiedere due o più preventivi.

Si può comunque prescindere dai preventivi quando:

- sussistono motivi di urgenza da motivare nell'atto di aggiudicazione;
- nel caso in cui la congruità della offerta presentata sia giustificabile anche in assenza di altri preventivi pervenuti;
- nel caso di unico operatore economico presente nell'elenco fornitori;
- in caso di prestazioni standardizzate per le quali la congruità del prezzo non necessita di confronto tra più preventivi;
- in caso di richiesta di specifica prestazione per motivate esigenze;
- in caso di prestazioni complementari per le quali l'affidamento ad operatore diverso comporterebbe notevoli disagi tecnici ed economici;
- in caso di proroga tecnica nelle more dell'espletamento di una procedura in corso.

I preventivi possono essere richiesti ad operatori economici ricercati anche per tramite di avvisi pubblicati sul sito internet dell'amministrazione.

La richiesta di preventivi si caratterizza per la semplicità della forma con la quale si richiedono i preventivi (anche solo via mail) e per la mancanza di un criterio predeterminato di aggiudicazione.

La scelta dell'operatore economico aggiudicatario dovrà trovare adeguata motivazione nel provvedimento di aggiudicazione e dovrà avvenire sulla base di elementi negoziali preordinati individuati preferibilmente in ordine decrescente di importanza ed indicati nella richiesta di offerta.

Tutti gli atti di gara e relativi alla procedura sono sottoscritti dal responsabile unico del procedimento.



4.4.2 Procedure negoziate per gli affidamenti di forniture e servizi per importi superiori a 139.000,00 € e fino alle soglie e per gli affidamenti di lavori per importi superiori a 150.000,00 € e fino alle soglie

Per acquisti di forniture e servizi di importo maggiore di 139.000,00 € e fino alle soglie e per lavori di importo superiore a 150.000,00 € fino alle soglie gli uffici dovranno realizzare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) D.L. 76/2020 come modificato dall'art. 51 D.L. 77/2021 in deroga all'art. 36 D.Lgs. 50/2016 nel rispetto dei principi disposti dall'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016.

L'art. 1, comma 2, lett. b) stabilisce che per l'**affidamento di forniture e servizi per importi superiori a 139.000,00 € fino alle soglie e per l'affidamento di lavori di importo superiori a 150.000,00 € e inferiori alle soglie** si procederà all'affidamento mediante procedura negoziata secondo le seguenti modalità suddivise per soglie:

SERVIZI E FORNITURE

- almeno **5** operatori economici, ove esistenti, per affidamenti da 139.000,00 € alle soglie;

LAVORI

- almeno **5** operatori economici, ove esistenti, per affidamenti da 150.000,00 € a 1.000.000,00 €;

- almeno **10** operatori economici, ove esistenti, per affidamenti da 1.000.000 € a 5.350.000,00 €.

La procedura deve essere anticipata da una determinazione a contrarre secondo quanto disposto dall'articolo 32 del D.Lgs. 50/2016.

Per individuare gli operatori economici da invitare, nel rispetto del principio di trasparenza, è opportuno effettuare la pubblicazione di un avviso sito internet dell'ATER.

Secondo quanto disposto dalla Linea Guida n.4 la pubblicazione dell'avviso dovrà essere lasciata on line per 15 giorni (riducibili a 5 giorni per motivi di urgenza) e indicare i criteri di scelta dei soggetti da invitare qualora i candidati risultino in misura maggiore.

In questo periodo di applicazione del decreto semplificazione che prevede l'obbligo di ridurre i termini anche delle procedure ad evidenza pubblica si ritiene che l'avviso possa essere



pubblicato, anche quando non si hanno particolari motivi di urgenza, per 7/10 giorni (sempre riducibili a 5 giorni in caso di urgenza)

Possono, ad esempio essere utilizzati, quali criteri di selezione degli operatori economici (a titolo esemplificativo e non tassativo):

- la maggiore capacità qualificata in relazione alla prestazione da realizzare;
- il possesso di certificazioni di qualità;
- altri requisiti soggettivi attinenti all'oggetto dell'affidamento da realizzare.

Al termine si sarà costituito un elenco fornitori dal quale l'amministrazione potrà attingere per la individuazione degli operatori.

Per ogni procedura di acquisto si devono invitare gli operatori economici nel numero sopra determinato scelti dal RUP sulla base dei criteri individuati nell'avviso. (il numero può essere inferiore solo qualora abbia proposto la propria candidatura un numero di operatori economici inferiore al numero minimo richiesto dalla norma).

Nella scelta il RUP dovrà rispettare il criterio di rotazione: pertanto se durante lo stesso anno vengono effettuate più procedure per la medesima voce di spesa non possono sempre essere coinvolti gli stessi operatori, ma devono poter essere coinvolti, nelle successive procedure, anche ulteriori operatori non invitati in precedenza.

Agli operatori prescelti deve essere inviata la lettera di invito alla gara.

Nella lettera di invito occorre inserire i criteri di aggiudicazione che garantiscano la parità di trattamento tra gli operatori economici nella scelta della migliore offerta.

L'art. 1, comma 3 della L. 120/2020 stabilisce che *“fermo restando quanto previsto dall'[articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso”*.



Ciò significa che si dovrà procedere ad una preliminare valutazione della sussistenza di una delle ipotesi per cui è obbligatorio procedere mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

In caso negativo si ha la facoltà di scegliere fra i due criteri individuati dalla norma, ovvero offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso.

La norma specifica inoltre che: *“Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'[articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”*.

Ciò significa che qualora si utilizzasse il criterio del prezzo più basso e le offerte valutabili siano superiori a 5 si dovrà procedere alla esclusione automatica delle offerte la cui soglia di anomalia va determinata secondo quanto stabilito dal comma 2 o 2bis dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016.

La procedura si conclude con un provvedimento di aggiudicazione.

Di seguito, una volta effettuati i dovuti controlli, si procede alla stipula del contratto di appalto.

Rotazione

Le procedure sottosoglia devono rispettare il principio di rotazione.

Tale principio, tuttavia, non si applica:

- per importi inferiori a mille euro;
- quando l'amministrazione realizza una procedura invitando tutti gli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse alla partecipazione;
- quando l'amministrazione realizza una procedura invitando tutti gli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori Aziendale per la categoria merceologica oggetto dell'affidamento;
- non vengano invitati l'operatore economico uscente e l'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento;



- qualora all'esito delle manifestazioni di interesse ricevute si possa dimostrare la sussistenza di tutte le seguenti condizioni:
 1. particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative;
 2. grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale;
 3. competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.
- nelle more dell'espletamento di una procedura in corso qualora il cambio dell'operatore economico comportasse un notevole disagio tecnico e/o economico.

Garanzia provvisoria

L'art. 1, comma 4 della L. 120/2020 prevede inoltre che: *“Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo (aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia) la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”*.

Ciò significa che in linea generale non è necessario richiedere la garanzia provvisoria ma, se richiesta, l'importo della stessa sarà pari all'1% del valore della procedura al lordo delle ulteriori diminuzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

Garanzia definitiva

Per appalti di importo inferiore a 40 mila euro Ater si riserva di non chiedere all'aggiudicatario alcuna garanzia definitiva.

Per appalti di importo maggiore troverà applicazione quanto disposto dall'art.103 del d.lgs 50/2016.



4.5 Aggiudicazione

E' il provvedimento che conclude la procedura di acquisto.

E' bene che riepiloghi in premessa la determinazione a contrarre che ha dato avvio alla procedura, che indichi il codice CIG, che specifichi i dati dell'operatore economico affidatario, le motivazioni per il quale questo è risultato aver presentato la migliore offerta (o il rinvio a verbali di gara se vi sono) e, infine, la indicazione sui capitoli di spesa dove deve gravare l'impegno finanziario per l'acquisto o le fonti di finanziamento (esecuzione di lavori).

Nelle procedure di acquisto per tramite di affidamento diretto la determinazione a contrarre e l'aggiudicazione possono convivere nel medesimo documento.

4.6 I controlli da effettuare

Dopo l'aggiudicazione e preliminarmente alla stipula del contratto, devono essere effettuati i controlli relativi al possesso dei requisiti autocertificati durante la procedura di gara.

Per appalti di importo superiore a 40.000,00 € le verifiche si effettuano per tramite dell'AVCPass.

Per appalti di importo inferiore a 40.000,00 € le verifiche si effettuano seguendo le prescrizioni disposte dalla Linea Guida n.4 di ANAC e di seguito riepilogate per fascia di importo.

a) importo inferiore a 5.000,00 € (*punto 4.2.2 delle linee guida n. 4*)

Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di **affidamento diretto**, l'ATER esercita la facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita **autodichiarazione** resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, **anche** secondo il modello del documento di gara unico europeo (**DGUE**), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. L'ATER **procede** comunque, prima della stipula del contratto, alla consultazione del **casellario ANAC**, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (**DURC**), nonché della sussistenza dei **requisiti speciali** ove previsti e delle **condizioni soggettive** che la legge stabilisce per



l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

Quindi prima della stipula del contratto vengono verificati:

- 1) DURC;
- 2) Casellario ANAC;
- 3) Sussistenza del possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
- 4) Requisiti speciali (se richiesti);
- 5) Iscrizioni ad Albi (abilitazioni particolari/idoneità);
- 6) Verifica situazioni di conflitto di interesse
- 7) WHITE LIST nei casi in cui l'appalto abbia ad oggetto le attività a forte rischio di infiltrazione criminale di cui al comma 53 dell'art.1 della L.190 2012

b) importo superiore a 5.000,00 € e inferiore a 20.000,00 € (rif punto 4.2.3. linea guida n. 4)

Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di **affidamento diretto**, l'ATER esercita la facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo (**DGUE**), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. L'ATER **procede** comunque, prima della stipula del contratto, alla consultazione del **casellario ANAC**, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1 (**casellari giudiziari**), 4 (**certificato fallimentare**) e 5, lettera b) (**DURC/AG. ENTRATE**) del Codice dei contratti pubblici e dei **requisiti speciali** ove previsti, nonché delle **condizioni soggettive** che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

- 1) Quindi prima della stipula del contratto vengono verificati:



- 2) DURC;
- 3) Casellario giudiziale;
- 4) Agenzia delle Entrate (regolarità);
- 5) Certificato fallimentare (attualmente verificabile dall'indicazione di procedure concorsuali nel certificato CCIAA);
- 6) Casellario ANAC;
- 7) Sussistenza del possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
- 8) Requisiti speciali (se richiesti);
- 9) Iscrizioni ad Albi (abilitazioni particolari/idoneità);
- 10) Verifica situazioni di conflitto di interesse;
- 11) WHITE LIST nei casi in cui l'appalto abbia ad oggetto le attività a forte rischio di infiltrazione criminale di cui al comma 53 dell'art.1 della L.190 2012

c) **importo superiore a 20.000,00 €** (rif. punto 4.2.4 linea guida n. 4)

Per importi superiori a 20.000,00 euro l'ATER, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei **requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80** del Codice dei contratti pubblici e di quelli **speciali**, se previsti, nonché delle **condizioni soggettive** che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).

Quindi prima della stipula del contratto vengono verificati:

- 1) DURC;
- 2) Agenzia delle Entrate (regolarità);
- 3) Certificato fallimentare (attualmente verificabile dall'indicazione di procedure concorsuali nel certificato CCIAA);



- 4) Casellario ANAC;
- 5) Casellario giudiziari persone fisiche e persone giuridiche;
- 6) Certificato di Regolarità ai sensi dell'art. 17 della L. 68/99 (ufficio provinciale del lavoro);
- 7) Sussistenza del possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
- 8) Requisiti speciali (se richiesti);
- 9) Iscrizioni ad Albi (abilitazioni particolari/idoneità);
- 10) Verifica situazioni di conflitto di interesse;
- 11) WHITE LIST nei casi in cui l'appalto abbia ad oggetto le attività a forte rischio di infiltrazione criminale di cui al comma 53 dell'art.1 della L.190 2012
(per contratti di importo superiore ad € 150.000,00) verifica antimafia mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. In tal caso la Banca dati rilascerà immediatamente la informativa liberatoria provvisoria

Ai sensi dell'art.8 comma 1 lett.a) del DL 76/20 l'esecuzione del contratto può sempre essere avviata anche nelle more delle verifiche dei requisiti oltre che nelle more della stipula del contratto. In relazione agli acquisti effettuati su mercati elettronici quali il MEPA, i controlli successivi alla procedura sono facoltativi e possono essere effettuati a campione (Parere MIT n. 845 del 09.02.2021).

ATER effettuerà idonei controlli ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR 445/2000 con le seguenti modalità: verranno effettuati i controlli sul possesso di tutti i requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/2016 nei confronti di almeno 1 operatore economico al mese.

4.7 La stipula del contratto

L'articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 dispone che il contratto può avvenire, indipendentemente dall'importo e dalla procedura realizzata, con forma pubblica (per tramite del notaio), in forma pubblico amministrativa (per tramite dell'ufficiale rogante) ovvero in forma di



scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

Al termine di una procedura di acquisto sottosoglia, di conseguenza, il contratto può stipularsi con scrittura privata e può formarsi anche per tramite di scambio di corrispondenza commerciale.

Il contratto di appalto deve essere formato esclusivamente in modalità elettronica e deve essere sottoscritto dalle parti secondo una delle modalità previste dal D. lgs. 82/2005.

4.8 Le pubblicazioni su internet e le comunicazioni con l'Autorità

4.8.1 L'amministrazione trasparente

L'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 dispone che: *“1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.*

Pertanto a seguito di ogni procedura spetta al Responsabile Unico del Procedimento comunicare e/o trasmettere al Responsabile della trasparenza aziendale gli atti da pubblicare relativamente ad ogni procedura per i quali non sia già previsto automaticamente la trasmissione informatica dei provvedimenti da pubblicare (es indicazione in calce al programma di predisposizione dei decreti).

4.8.2 Le comunicazioni con l'Autorità di Vigilanza

Per ogni appalto devono essere inviate comunicazioni ad ANAC.

Per gli appalti fino a 40.000,00 € la richiesta del CIG completa l'onere di comunicazioni dell'amministrazioni verso ANAC.





Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
della Provincia di Verona

Per appalti di importo superiore a 40.000,00 € il CIG deve essere perfezionato entro 90 giorni dalla richiesta e successivamente perfezionato una seconda volta con le comunicazioni ulteriori richieste in seguito alla aggiudicazione.



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2015
IQ-1203-36

ATER - Piazza Pozza , 1 c/e - 37123 Verona - Tel. 045 8062411 - Fax 045 8062432
<http://www.ater.vr.it> - pec: protocolloatervr@legalmail.it - e-mail: info@ater.vr.it
Cod. Fisc. e P. IVA 00223640236 - C.C.I.A.A. Verona - REA VR - 256408